

# Sospesi i versamenti dei primi quattro mesi del 2022 nel settore dello sport

La sospensione riguarda le ritenute, i contributi previdenziali, i premi INAIL, l'IVA e le imposte sui redditi

/ Daniele SILVESTRO

L'art. 1 comma 923 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) interviene anche in favore dei soggetti operanti nel settore dello sport disponendo la **sospensione** dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi nonché, in alcuni casi anche degli adempimenti, per i primi quattro mesi dell'anno 2022.

In modo particolare, la sospensione sopra richiamata opera in favore delle **federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM del [24 ottobre 2020](#).

Per i suddetti soggetti vengono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli [artt. 23 e 24](#) del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Ai sensi del successivo comma 924, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2022** o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata dovrà avvenire entro il 30 maggio 2022, senza interessi.

Sul punto, la disposizione precisa ulteriormente che i versamenti relativi al mese di **dicembre 2022** devono

essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

Non è previsto il **rimborso** di quanto già versato nell'ipotesi in cui il soggetto, potenziale beneficiario della sospensione in argomento, provvede al versamento degli importi dovuti alle scadenze di legge.

Dall'analisi delle disposizioni in commento si evince come il comma 923 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 riprenda quanto già previsto con l'[art. 1](#) comma 36 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), il quale aveva stabilito la sospensione – per i medesimi soggetti sopra richiamati e per i medesimi versamenti – per i mesi di **gennaio e febbraio 2021**. Le differenze si riscontrano sia nell'ambito temporale di sospensione (che per il 2022 opera per i primi quattro mesi dell'anno anziché per i primi due) che nelle modalità di ripresa dei versamenti (per la sospensione disposta dalla legge di bilancio 2021 il versamento poteva essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in 24 rate mensili).

Sull'argomento l'INPS aveva fornito **indicazioni e istruzioni** con la circ. n. [16/2021](#) mentre l'INAIL era intervenuta con la circ. n. [7/2021](#) e con la nota del [25 febbraio 2021](#).

In tema di versamenti nel settore dello sport, si ricorda anche quanto previsto dall'[art. 3-quater](#) del DL 146/2021, il quale aveva sospeso il versamento dei contributi INPS e dei premi INAIL per il mese di dicembre 2021, al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione.

In particolare, viene disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei **premi** INAIL.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili a decorrere dal **31 marzo 2022**. Anche in questo caso non si procede al rimborso di quanto già versato.